

ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L.R. 19/98: REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE DELL'EDIFICIO E DELL'AREA DELL'EX ISTITUTO GIANELLI" DEL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR)

L'anno 2011 il giorno 22 del mese di febbraio in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

TRA

Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazione Europee e Relazioni Internazionali, Dott. Enrico Cocchi (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 117 del 31/01/2011);

Comune di Borgo Val di Taro rappresentato dal Sindaco OPPO SALVATORANGELO;

PREMESSO CHE

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008, registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 17 maggio 2008, avente ad oggetto "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" individua all'articolo 2 le risorse statali da destinare all'attivazione di un programma innovativo in ambito urbano finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri con presenza di condizioni di forte disagio abitativo;

Con deliberazione n. 1104 del 16 luglio 2008 la Giunta Regionale ha approvato il bando regionale del programma innovativo in ambito urbano denominato 'Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile' in attuazione dell'art. 8 del richiamato DM 2295 del 26 marzo 2008;

Il Comune di Borgo Val di Taro con propria deliberazione Giunta Comunale N. 26 del 26 Febbraio 2010 ha presentato la proposta di Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 6 dell'Allegato A alla DGR 1104/2008;

Considerato che entro il termine del 27/02/2009, così come prorogato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2478 del 29/12/2008, sono pervenute complessivamente n. 39 domande di accesso al finanziamento pubblico;

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 420 dell'11 maggio 2009 è stata istituita la Commissione selezionatrice delle proposte da ammettere a finanziamento pubblico presentate dai Comuni ricadenti nella Regione Emilia-Romagna;

Detta Commissione ha inoltrato, a conclusione dei propri lavori, alla Regione Emilia-Romagna la graduatoria delle proposte pervenute riportante, per ciascuna proposta, il punteggio attribuito ed il finanziamento richiesto e con evidenziazione delle proposte ammissibili a finanziamento nei limiti delle risorse a disposizione;

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 1116 del 27 luglio 2009 ha approvato la graduatoria delle proposte ammissibili al finanziamento;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

RPI.2011.0000038
del 22/02/2011

1




Con decreto direttoriale n. 832 del 26 ottobre 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le politiche abitative ha ratificato la graduatoria sopra citata e all’art. 2, ha previsto la sottoscrizione di un apposito Accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna volto a definire le procedure attuative del ‘Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile’, i tempi e le modalità di accreditamento alla Regione del finanziamento a carico dello Stato per il successivo trasferimento ai Comuni interessati;

In data 3 giugno 2010 è stato pertanto sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna l’“Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”(indicato come Accordo di programma Stato/Regione nel seguito del presente atto);

L’accordo Stato-Regione è stato approvato con decreto direttoriale prot. n. 8468 del 14 luglio 2010 e registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di Controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed Assetto del territorio – in data 2 agosto 2010, reg. 9, fog. 177;

L’art. 4 dell’accordo Stato-Regione prevede la sottoscrizione, tra Regione Emilia-Romagna e ciascun Comune ammesso a finanziamento (nonché eventuali ulteriori soggetti che partecipano all’attuazione degli interventi), di appositi accordi di programma che stabiliscano, tra l’altro, le modalità attuative dei singoli programmi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche statali e regionali;

Per l’attuazione del “programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile dell’edificio e dell’area dell’ex Istituto Gianelli” ricadente nel Comune di Borgo Val di Taro, l’art. 2 dell’accordo Stato-Regione individua il finanziamento pubblico complessivo assegnato pari a euro 1.500.000,00;

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell’accordo Stato-Regione, il Comune di Borgo Val di Taro con deliberazione n. 134 del 27 settembre 2010 ha approvato e presentato alla Regione Emilia-Romagna, entro il termine previsto del 01/10/2010, il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi compresi nel “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile dell’edificio e dell’area dell’ex Istituto Gianelli”;

Dato atto che il Responsabile regionale dell’attuazione dell’accordo di programma Stato/Regione ha effettuato, conformemente a quanto disposto dall’art. 4, comma 2 di tale accordo, la verifica di coerenza del progetto definitivo degli interventi, corredato dal relativo quadro economico generale, con il progetto di massima contenuto nella proposta ammessa a finanziamento;

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1848 del 29 novembre 2010 ha concesso una proroga sino al 31 gennaio 2011 per la sottoscrizione dell’apposito Accordo di programma ex art. 9 L.R. 19/98, recependo la richiesta inoltrata in tal senso dal Comune di Borgo Val di Taro (PR).

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati, ivi compreso l’accordo di programma Stato/Regione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2 – Oggetto del presente accordo di programma

Con tale intervento si intende realizzare una serie di interventi che portino alla riqualificazione alla scala urbana dell'area del fabbricato ex Istituto delle Figlie di Maria Santissima dell'orto (ordine ecclesiale femminile fondato da S. Antonio Gianelli, cui l'istituto era dedicato) localizzato in Viale Libertà 58.

Il programma prevede nello specifico il recupero edilizio dell'ala est dell'ex Istituto e degli spazi verdi limitrofi con la realizzazione di 17 alloggi in locazione permanente a canone sociale (ERP), la valorizzazione del sistema di percorsi che relazionano l'area con il nucleo del paese, e l'inserimento di un nuovo spazio coperto, esterno ma collegato al fabbricato esistente, destinato a funzioni collettive, secondo il progetto definitivo approvato con atto G.C. n. 134 in data 27 settembre 2010.

Articolo 3 – Termini per l'inizio lavori e per la realizzazione degli interventi

Il Comune di Borgo Val di Taro

Si impegna ad iniziare i lavori di cui al precedente art. 2, relativi al "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile dell'edificio e dell'area dell'ex Istituto Gianelli", entro il 28 febbraio 2011;

si impegna inoltre a rispettare i termini di inizio e fine lavori, di seguito indicati, per gli interventi oggetto del programma, tenuto conto che la fine dei lavori delle opere che beneficiano del finanziamento pubblico, dovrà avvenire entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Interventi	Inizio lavori	Fine lavori
Recupero 17 alloggi loc. permanente (ERP), spazio coperto x servizi e riqualificazione area esterna e percorsi	28/02/2011	28/02/2014

Articolo 4 – Risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti

Il quadro sinottico degli interventi complessivi che compongono l'attuazione del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile dell'edificio e dell'area dell'ex Istituto Gianelli" ricadente nel Comune di Borgo Val di Taro con l'articolazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi risulta il seguente:

A	B	C	D	E	F	G
Intervento (specificare la tipologia)	soggetti attuatori	Risorse Stato/Region e euro	Risorse del Comune euro	Altre risorse: ACER euro	Altre risorse: privati euro	Costo intervento euro
ristrutturazione palazzo ex istituto Gianelli e area assentita + valorizzazione dei percorsi	Comune di Borgo Val di Taro	€ 1.500.000,00	€ 650.000,00			€ 2.150.000,00
TOTALI		€ 1.500.000,00	€ 650.000,00			€ 2.150.000,00



Articolo 5 – Obblighi assunti dai soggetti partecipanti

La Regione si impegna sulla base dell'assegnazione disposta con deliberazione della Giunta Regionale n. 117 Del. 31/01/2011, a concedere al Comune di Borgo Val di Taro, al fine di consentire l'attuazione del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile dell'edificio e dell'area dell'ex Istituto Gianelli", il finanziamento complessivo di Euro 1.500.000,00. (di cui Euro 788.944,42. risorse statali ed Euro 711.055,58 risorse proprie, come si evince dall'art. 2 dell'Accordo di programma sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 03/06/2010) nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo art 6, subordinatamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'art. 5 dell'accordo di programma Stato/Regione, e qualora siano rispettati i patti, le obbligazioni e gli impegni tutti richiamati nel presente Accordo di programma.

La Regione si impegna inoltre, anche mediante il Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo Stato/Regione (indicato come Responsabile Regionale nel seguito del presente atto):

- a effettuare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le comunicazioni sugli stati di avanzamento del programma di cui all'art. 5 dell'Accordo Stato/Regione, per il trasferimento delle quote di finanziamento statale previste;
- a recuperare i finanziamenti statali e regionali, nel caso di inadempienza da parte del Comune, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità di cui al successivo art.11;
- a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione del programma e delle previsioni di spesa, secondo le modalità di cui al successivo art. 9;
- a promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori;
- a concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione del programma;
- a coordinare l'attività di monitoraggio secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente accordo;
- a proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine della successiva approvazione d'intesa con lo stesso:
 - modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che alterino la coerenza dei programmi ammessi a finanziamento;
 - motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
 - riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
 - iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma.

Il Comune si impegna:

- a finanziare con risorse proprie dell'importo pari ad Euro 650.000,00 l'acquisto degli immobili per la realizzazione degli interventi compresi nel "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile dell'edificio e dell'area dell'ex Istituto Gianelli" ed esplicitati agli artt. 2 e 4 del presente accordo di programma;
- a coordinare la corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle finalità descritte nell'art. 2;
- a garantire il rispetto dei termini previsti dal bando approvato con D.G.R. n. 1104/2008, per la durata della locazione e l'applicazione dei canoni di locazione degli alloggi fruanti del contributo pubblico;
- ad inviare al Responsabile Regionale la scheda di monitoraggio di cui all'Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 1848 del 29/11/2010, debitamente compilata dal Responsabile Comunale del procedimento per il Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, individuato dall'art. 6, lett.g, del bando regionale Allegato A alla

D.G.R. n. 1104/2008, (indicato come Responsabile Comunale nel seguito del presente atto), secondo le modalità e i termini di cui all'art. 8 del presente accordo;

- a nominare la Commissione di collaudo con le procedure previste dall'art. 8 dell'Accordo di programma Stato/Regione;
- a rispettare, nella realizzazione degli interventi, i termini previsti nell'art. 3 del presente accordo;
- a comunicare tempestivamente alla Regione qualsiasi accadimento che possa influire sulla corretta attuazione del programma.
- a comunicare alla Regione, con attestazione del responsabile del procedimento, la rispondenza degli interventi realizzati ai requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici di cui alla D.A.L. n. 156/08 e s. m. ed i. e all'articolo 5 del Bando approvato con D.G.R. n. 1104/08, ovvero, alle migliori prestazioni energetiche e di eco sostenibilità previste dai progetti per le opere che costituiscono il programma.

Articolo 6 – Modalità di concessione del finanziamento pubblico quale contributo in conto capitale

Gli oneri finanziari relativi al finanziamento pubblico per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del presente accordo quantificati in complessivi E. 1.500.000,00, saranno concessi al Comune utilizzando le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi indicati nell'art. 4 del presente accordo di programma, sulla base dei termini di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento di cui all'art. 4, comma 4, dell'accordo di programma Stato/Regione, richiamato in premessa.

Alla concessione del finanziamento pubblico si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente sulla base delle procedure e delle modalità tecniche di cui al presente accordo di programma, con individuazione per ogni singolo intervento della copertura finanziaria e registrazione contabile degli impegni di spesa sui capitoli destinati alla realizzazione dell'accordo di programma nell'arco temporale previsto. In termini specifici alla concessione del finanziamento pubblico nei limiti massimi indicati per ogni singolo intervento nel presente accordo, si provvederà a presentazione del verbale di inizio lavori e dell'atto comunale di approvazione dei progetti esecutivi.

Il finanziamento pubblico pari ad Euro 1.500.000,00 (di cui Euro 788.944,42. risorse statali ed Euro 711.055,58 risorse regionali), trova copertura sui seguenti capitoli secondo le specifiche autorizzazioni di spesa disposte in attuazione della normativa regionale vigente:

n. 31175 "Contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (D.M. 26 marzo 2008 e artt. 7 e 8 L.R. 3 luglio 1998, n.19) - Mezzi statali", di cui all'U.P.B. 1.4.1.3 12655;

n. 31116 "Contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile". Quota Regionale (Artt. 7 e 8 L.R. 3 Luglio 1998, n.19 e D.M. 26 Marzo 2008)", di cui all'U.P.B. 1.4.1.3 12650;

Le quote di risorse statali sopra citate dell'importo complessivo di Euro 1.500.000,00, rappresentano il 52,60% (arrotondato in eccesso) del finanziamento pubblico complessivo pari ad Euro 788.944,42; analogamente la quota di risorse regionali sopra citata dell'importo di Euro 711.055,58 rappresenta il 47,40% (arrotondato in difetto) del finanziamento pubblico complessivo pari ad Euro 1.500.000,00.

La concessione dei finanziamenti con imputazione degli oneri a carico del bilancio regionale avverrà nel rispetto degli importi e delle percentuali di cui sopra.

Articolo 7 – Modalità di liquidazione ed erogazione del finanziamento pubblico quale contributo in conto capitale

Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente accordo la Regione provvederà, nel rispetto delle percentuali indicate nel precedente art. 6, con atti formali adottati dal Dirigente regionale competente ai sensi della normativa vigente ed in applicazione delle

5




disposizioni previste nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., sulla base della registrazione contabile effettuata con le prescrizioni tecnico – procedurali stabilite al precedente art. 6 secondo le seguenti modalità :

a) 40% dell'importo di finanziamento, su presentazione del verbale di inizio lavori e dell'atto comunale di approvazione dei progetti esecutivi di ciascuno degli interventi di cui agli artt. 2 e 4 del presente accordo, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile Comunale ;

b) 30% dell'importo di finanziamento relativo a ciascun intervento, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 50% dell'importo complessivo relativo a quell'intervento, attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile Comunale;

c) 30% dell'importo di finanziamento relativo a ciascun intervento, all'approvazione degli atti di collaudo di cui all'art. 8 dell'accordo Stato/Regione.

La richiesta di liquidazione ed erogazione per ciascuna delle tre rate sarà formalizzata mediante l'invio alla Regione del modello PRUACS a tal fine predisposto, debitamente compilato e corredato della necessaria documentazione ad esso allegata.

Il finanziamento pubblico (Stato/Regione) complessivamente assegnato ai fini del presente accordo rappresenta l'ammontare massimo concedibile anche in caso di variazione del costo degli interventi, così come definito nel presente accordo.

Qualora il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo, resta invariato il finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di tali opere.

Nell'ipotesi, invece, che il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, diminuisca rispetto all'importo indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo, il finanziamento pubblico non potrà comunque superare il tetto stabilito per ciascuna delle tipologie di finanziamento, nel bando approvato con D.G.R. n. 1104/2008.

Le eventuali economie maturate, sia sui fondi statali che regionali, dovute a minori oneri o a revoche rispetto agli interventi previsti, verranno destinate secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 2, lett.d, dell'Accordo Stato/Regione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia contabile.

Il Comune, qualora nell'attuazione degli interventi si avvalga dell'Acer, può, mediante apposita convenzione, consentire la gestione diretta dei flussi finanziari da parte di Acer (erogazione) come previsto dall'art. 41, comma 2-bis, della L.R. n. 24/01. A tal fine il Comune dovrà inviare alla Regione, debitamente compilato, il modulo di delega alla riscossione.

Articolo 8 - Monitoraggio

Il Responsabile Comunale, successivamente all'approvazione del presente accordo, invia a partire dalla data di inizio lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento pubblico e in seguito con cadenza semestrale, al Responsabile Regionale, la scheda di monitoraggio, allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 1848 del 29/11/2010, debitamente compilata, sia su supporto informatico che cartaceo. Il Responsabile Regionale predispone un rapporto di monitoraggio e rendicontazione semestrale, da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituito dalla scheda di monitoraggio inviatagli dal Responsabile Comunale e da una relazione illustrativa.

La mancata presentazione, ogni sei mesi, da parte del Responsabile Comunale della scheda di monitoraggio debitamente aggiornata comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti.

Articolo 9 – Vigilanza

L'attività di vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione del presente accordo relativo al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile dell'edificio e dell'area dell'ex Istituto Gianelli" ricadente nel Comune di Borgo Val di Taro è esercitata dalla Conferenza di Programma composta dal Responsabile Regionale (o suo delegato), che la presiede, dal Responsabile Comunale e dagli altri soggetti firmatari del presente accordo di programma, pubblici o privati, o loro delegati.

La Conferenza di Programma è convocata dal Responsabile Regionale qualora la Regione riscontri, dall'analisi delle schede semestrali di monitoraggio, che le modalità di attuazione del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile non siano conformi o presentino modifiche rispetto ai contenuti del presente accordo di programma. La Conferenza di Programma approva all'unanimità eventuali modifiche non sostanziali ai contenuti del presente accordo, compreso l'impiego di eventuali economie maturate sullo stesso programma, provvedendo a darne comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante il rapporto semestrale di monitoraggio e rendicontazione. La Conferenza di Programma sottopone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) dell'Accordo Stato/Regione, mediante il Responsabile Regionale, le eventuali modifiche sostanziali ai contenuti del presente accordo e la riprogrammazione delle eventuali risorse non utilizzate, modifiche che saranno successivamente recepite dai competenti organi deliberativi degli enti sottoscrittori, in forma di accordo integrativo, secondo le stesse procedure di approvazione del presente accordo.

Ciascun componente della Conferenza di Programma può chiederne la convocazione alla Regione, qualora ne ravvisi la necessità. La conseguente riunione deve tenersi non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 10 – Modifiche sostanziali ai contenuto dell'accordo

Ai fini di quanto sopra si intendono modifiche sostanziali ai contenuti del presente accordo, le rimodulazioni e/o variazioni del programma, anche conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive, che alterino la coerenza del programma stesso, in particolare:

- la cancellazione o la sostituzione di interventi previsti con altri non previsti, tale da modificare in modo sostanziale gli obiettivi del programma;
- la modificazione del quadro complessivo dei soggetti partecipanti;
- la motivata proroga del termine di ultimazione degli interventi che beneficiano del finanziamento pubblico;
- cambiamenti del quadro economico che alterino anche parzialmente le destinazioni o le tipologie del finanziamento pubblico.

Articolo 11 – Inadempimento

In caso di inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente accordo di programma, da parte di un soggetto firmatario, la Conferenza di Programma contesta l'inadempienza con diffida ad adempiere agli impegni assunti entro un congruo termine. Decorso inutilmente questo termine, la Conferenza di Programma, tramite il Responsabile Regionale, ne dà comunicazione al Ministero, per i provvedimenti di competenza. In caso di inadempimento da parte di un soggetto firmatario tale da impedire la corretta attuazione del presente accordo di programma, le pubbliche amministrazioni revocano i finanziamenti accordati allo stesso. Le risorse in tal modo disponibili possono essere riprogrammate dalla Regione d'intesa con il Ministero, secondo le modalità di cui al precedente art. 9, nel rispetto della normativa contabile vigente. Resta comunque impregiudicato l'esercizio delle azioni giudiziali nei confronti dell'inadempiente, nonché l'esercizio delle eventuali pretese risarcitorie.

Articolo 12 – Recesso di uno o più partecipanti e le relative condizioni

7 



Qualora un soggetto sottoscrittore receda unilateralmente dal presente Accordo lo stesso dovrà provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno delle parti, da definire in sede di Conferenza di Programma.

Articolo 13 – Durata dell'accordo

Il presente Accordo ha durata sino alla realizzazione di tutte le opere di tutti gli interventi previsti dall'accordo e dalle sue eventuali integrazioni o modificazioni, nei termini previsti all'art. 3 e comunque sin tanto che non risultino adempite tutte le obbligazioni previste dall'accordo stesso.

Articolo 14 – Modalità di approvazione e pubblicazione dell'accordo

Il presente accordo di programma, una volta sottoscritto dal Sindaco o suo delegato, dal Presidente della Regione o suo delegato e dagli ulteriori soggetti firmatari che partecipano all'attuazione degli interventi, viene approvato con decreto del sindaco e diventa efficace dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia -Romagna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Emilia-Romagna


.....


Per il Comune di Borgo Val di Taro
Il Sindaco


.....
Oppo Salvatorangelo